

Statuto dell'Organizzazione di volontariato-ente del Terzo Settore**"COCCATO PER IL SOCIALE O.D.V."**

Copia N.S.

Art. 1**Costituzione, denominazione e sede**

1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile, al D.P.R. 361/2000, al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" e s.m.i., l'Organizzazione di volontariato-ente del Terzo Settore **COCCATO PER IL SOCIALE O.D.V.**

L'Organizzazione ha sede legale nel Comune di Galliate (NO), via Ugo Foscolo n. 12. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede ovunque ritenga possa essere utile al conseguimento dell'oggetto sociale all'interno dello stesso comune, nonché istituire altri sedi e sezioni staccate, comunicando la variazione entro 30 giorni agli Enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

2. L'O.D.V. opera prevalentemente nell'ambito territoriale della Provincia di Novara.

3. La durata dell'Organizzazione di volontariato-ente del Terzo Settore è illimitata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'art. 11 del presente statuto.

4. È obbligatorio, ai sensi di legge, l'uso della locuzione "organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "O.D.V." nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

5. L'uso della locuzione "organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "O.D.V." è subordinato all'iscrizione dell'ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

6. L'eventuale utilizzo della locuzione "Ente del terzo settore" nella corrispondenza o l'integrazione della denominazione sociale con l'ulteriore acronimo E.T.S. costituisce una ulteriore facoltà che discende dal possesso primario della qualificazione speciale derivante dall'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS.

7. La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

8. Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 Scopi e finalità

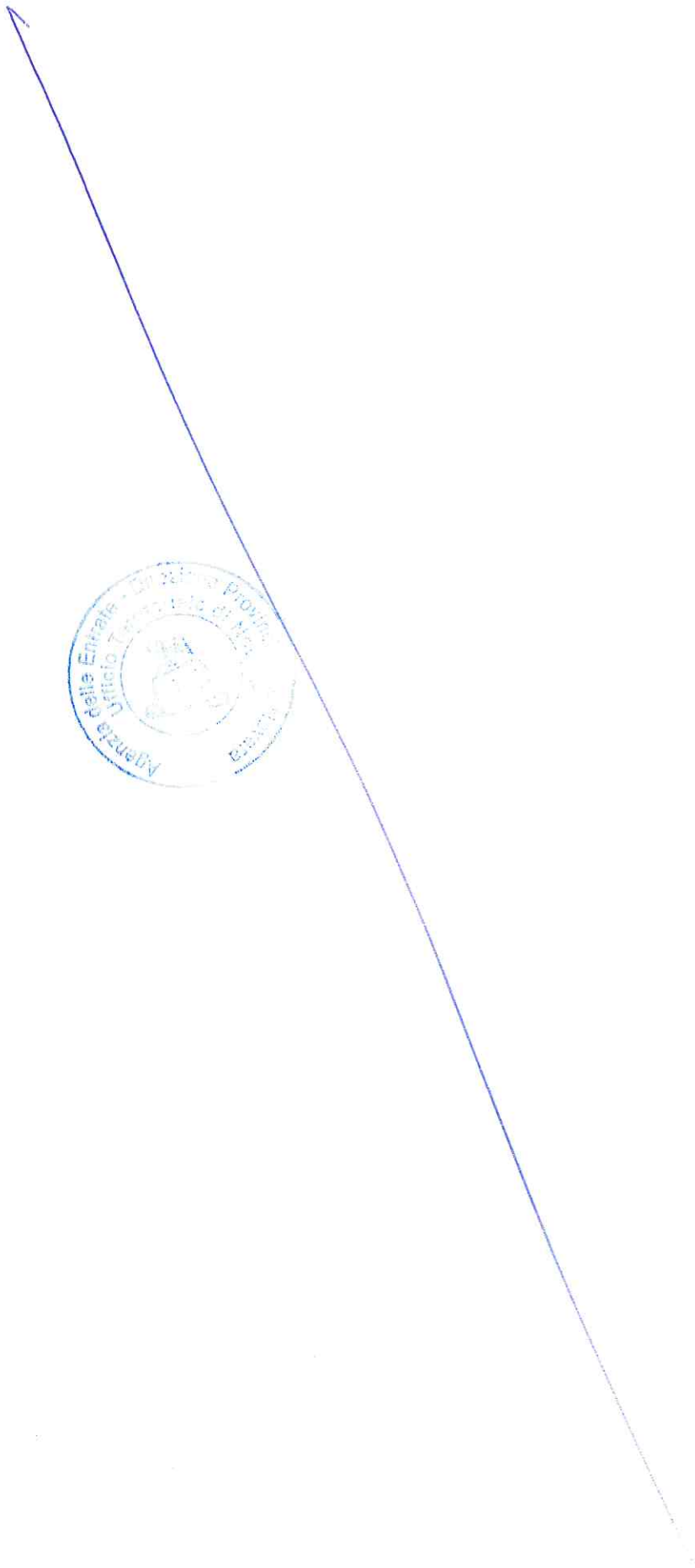
1. L' O.D.V. è apertistica, apolitica e non ha scopo di lucro; persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 3 Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'O.D.V. si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e s.m.i, di svolgere in via esclusiva o principale l'attività di interesse generale di cui alla lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni e alla lettera f) (interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni);).

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo l'O.D.V., nell'ambito delle attività di interesse generale, intende:

- Organizzare attività per raccogliere fondi da destinare ad iniziative a favore di persone o categorie che si trovano in condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.
- Svolgere, anche in collaborazione con altri Enti del Terzo Settore, attività di supporto ed aiuto per persone che si trovano in condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.
- Effettuare donazioni ad altri Enti del Terzo settore che svolgono la loro attività nell'ambito definito





- dalla lettera a) dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore.
- Valorizzare, divulgare e propagandare le bellezze paesaggistiche e culturali del nostro territorio, inteso come province di Novara e Verbano Cusio Ossola.
 - Organizzare eventi, convegni, manifestazioni, iniziative, anche turistiche, al fine di promuovere il territorio.
 - Partecipare ad eventi, convegni e manifestazioni organizzati da altri enti del Terzo Settore nell'ambito della promozione del territorio.
 - Pubblicare contenuti editoriali e digitali per la promozione del territorio.
 - Collaborare con enti pubblici e privati, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e altre associazioni alla promozione di iniziative finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.
 - Realizzare programmi di informazione ed educazione sui temi del rispetto per il territorio e per l'ambiente da svolgere anche nelle scuole e in collaborazione con Enti pubblici. L'organizzazione ha esplicito divieto di esercitare attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di attività economiche marginali utili al raggiungimento del fine sociale.
3. L'associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
5. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
6. L'O.D.V. ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e s.m.i..
7. L'O.D.V. può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
8. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'O.D.V., comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito da:

- Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'O.D.V..
- Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'O.D.V..
- Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

Le entrate dell'Organizzazione sono costituite da:

- Quote associative e contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione.
- Contributi di privati.
- Contributi dello Stato, enti ed istituzioni pubbliche.
- Contributi di organismi internazionali.
- Donazioni e lasciti testamentari.
- Rendite patrimoniali.
- Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.lgs 117/2017 e s.m.i.).





- Rimborsi da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore.
 - Entrate derivanti da attività commerciali produttive e marginali.
 - Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'O.D.V. e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e s.m.i..
 - Proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale (eventualmente esercitate), di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.
2. I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo e comunque sono detenuti sotto la responsabilità del Presidente.
 3. Per le attività di interesse generale prestate, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
 4. Ogni operazione finanziaria superiore all'importo di 8.000 euro è disposta con firma congiunta del Presidente e del segretario o del tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo, mentre quelle di importo inferiore a 8.000 euro possono essere disposte anche a firma del solo Presidente. L'importo annuale di disposizioni a firma del solo Presidente non potrà comunque eccedere la cifra totale di 50.000 euro.
 5. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 Soci

1. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
2. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare senza riserve il presente Statuto.
3. I soci minorenni possono iscriversi con il consenso esplicito dei genitori o dei loro garanti.
4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. L'adesione all'O.D.V. è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione del socio viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. Il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, delibererà in merito all'accettazione o meno dell'aspirante aderente socio comunicandogli per iscritto la propria decisione. Solo dopo tale deliberazione, posto che venga espresso il consenso ad acquisire la carica di socio, il volontario acquisirà lo status di socio ordinario. Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di sostenitori che forniscono liberamente un sostegno economico alle attività dell'O.D.V..
2. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
3. Nel caso di diniego dell'ammissione, l'aspirante socio può presentare ricorso all'Assemblea dei soci entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. L'Assemblea che delibera sul diniego dell'ammissione deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.
4. La qualità di Socio si perde:
 - Per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'O.D.V.
 - Per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'O.D.V..
 - Per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale.
 - Per decesso.
 - Per comportamento persistente contrastante con gli scopi statutarî.
 - Nel caso di ingiustificato e reiterato inadempimento delle prestazioni di volontariato programmate e liberamente accettate.



5. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.
6. Il ricorso all'Assemblea dei soci, come per la reiezione dell'istanza di ammissione, è ammesso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'O.D.V. sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'O.D.V..
9. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'O.D.V. ed alla sua attività. L'organizzazione è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione tra le persone. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- A partecipare a tutte le attività promosse dall'O.D.V. (se in regola con il pagamento della quota sociale), ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'O.D.V..
- A partecipare alle assemblee e a votare direttamente o per delega.
- Ad eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- Se maggiorenne, ad esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di approvazione e modifiche allo statuto.
- I soci minorenni sono privi di elettorato passivo. Il loro voto in assemblea deve essere espresso direttamente dai genitori o da chi ne fa loro le veci.
- A consultare i libri e documenti sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo; entro i 15 giorni successivi, il socio verrà convocato dal Presidente dell'Organizzazione presso la sede sociale per visionare i libri e i documenti associativi.
- Di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
- Se si verificano le condizioni dettate dall'art.10 comma 2 e 3 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ad usufruire dei servizi dell'O.D.V..

b) I soci sono obbligati:

- All'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.
- A mantenere sempre un comportamento conforme con le finalità dell'O.D.V. coerentemente con le decisioni prese dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo e comunque di agire personalmente in maniera da non comportare conseguenze negative per l'immagine dell'O.D.V..
- Al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci.
- A svolgere le attività preventivamente concordate.

2. L'inosservanza nonché l'inadempimento degli obblighi di cui sopra comporterà sanzioni disciplinari commisurate all'inadempimento.

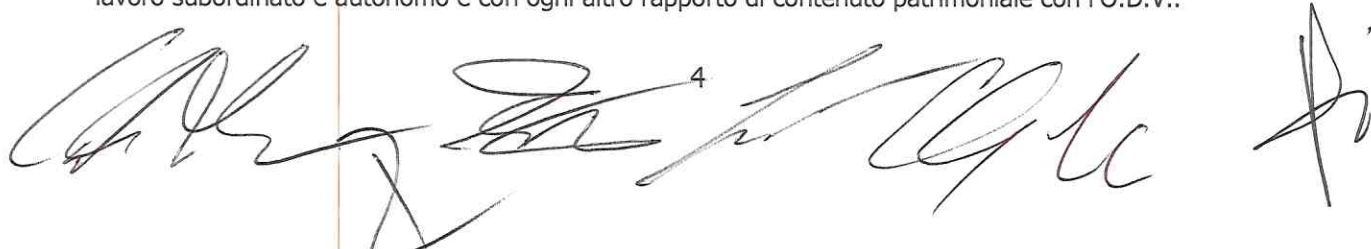
3. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'O.D.V. con una quota di adesione decisa dall'Assemblea.

4. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire con prestazioni di volontariato utili al conseguimento dei fini statutarie nei limiti delle loro disponibilità di tempo e della loro capacità fisica.

5. Il contributo a carico degli aderenti ha carattere non patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo.

6. La quota annuale non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, e deve essere versata entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.

7. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'O.D.V..



4





Art. 8 Organi dell'O.D.V.

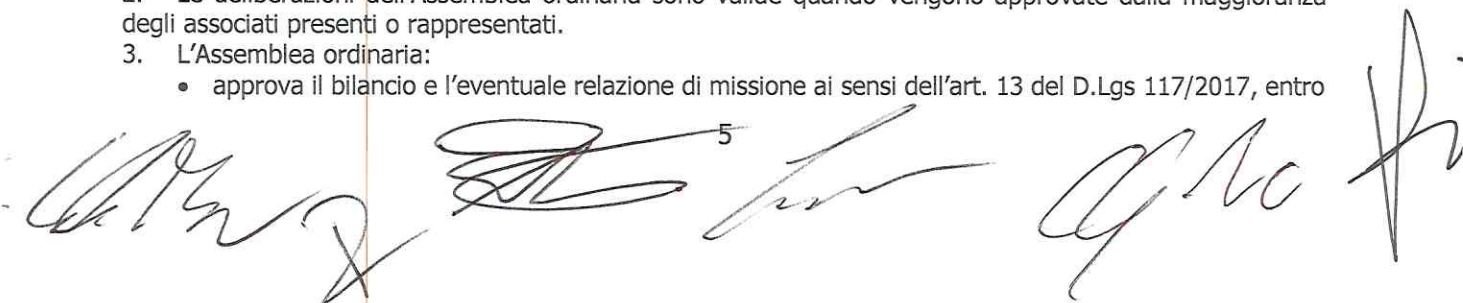
1. Organi dell'O.D.V. sono:
 - L'Assemblea dei soci.
 - Il Consiglio Direttivo.
 - Il Presidente.
 - L'organo di controllo (eventualmente da costituire).
 - L'organo di revisione legale dei conti (eventualmente da costituire).
2. Gli organi sociali, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, durano in carica per un periodo di 3 anni e sono rieleggibili senza limiti di numero di mandati.
3. All'Assemblea è riservata la facoltà di nominare (a maggioranza) un Presidente onorario al quale verranno attribuiti esclusivamente funzioni di rappresentanza e pubbliche relazioni escludendo qualunque potere esecutivo. Tale Presidente resta in carica illimitatamente e comunque sino a revoca. La sua revoca è deliberata dall'Assemblea straordinaria. Il Presidente onorario ha la facoltà di convocare un'Assemblea straordinaria qualora ravvisi ipotesi di irregolarità da parte del Consiglio Direttivo e/o comunque degli altri organi elettivi. Tale eventuale convocazione deve avvenire nei modi e nei tempi previsti per la normale convocazione dell'Assemblea straordinaria e dovrà riportare all'ordine del giorno le motivazioni addotte. Il Presidente onorario ha facoltà di accedere a tutti i documenti e a tutti gli atti sociali ed intervenire in qualunque riunione del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e dell'organo di revisione legale dei conti; la partecipazione del Presidente onorario è puramente consultiva non avendo diritto di voto.

Art. 9 Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'O.D.V., regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Ciascun associato può essere portatore anche di più deleghe di altri aderenti.
3. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente Esecutivo dell'organizzazione. In ogni caso, si riunisce almeno una volta l'anno. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità per le esigenze dell'organizzazione, e comunque entro i termini stabiliti per gli enti del terzo settore. Altresì, può essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno il 50% degli associati aventi diritto di voto, oppure per richiesta di almeno 3 componenti del Consiglio Direttivo. In quest'ultimo caso, l'avviso di convocazione deve essere noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
4. La convocazione è inoltrata per iscritto o a mezzo posta elettronica, con 15 giorni di anticipo (il termine si riduce a 3 giorni in caso di trasmissione a mezzo mail o altra forma di comunicazione per la quale possono essere provati invio e ricezione) e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
5. Di ogni Assemblea deve essere redatto un verbale da trascrivere nel registro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.
6. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento o liquidazione dell'O.D.V..
7. L'Assemblea, in assenza di leggi in materia, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

Art. 10 Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, in proprio o per delega; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria:
 - approva il bilancio e l'eventuale relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017, entro





Protocollo di
Atti del
Consiglio Direttivo

- 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario (competenza inderogabile) o comunque entro i termini stabiliti per gli enti del Terzo Settore e ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità.
- Discute ed approva i programmi di attività ed il preventivo economico per l'anno successivo.
 - Esamina le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.
 - Elege tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo e li revoca.
 - Elege i componenti dell'Organo di Controllo (se previsto) e li revoca.
 - Elege il Presidente onorario e lo revoca.
 - Nomina i componenti dell'Organo di revisione dei conti (se previsto) e li revoca.
 - Approva gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo.
 - Ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo.
 - Determina l'eventuale previsione della quota associativa ed il relativo ammontare.
 - Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'articolo 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
 - Approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari.
 - Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

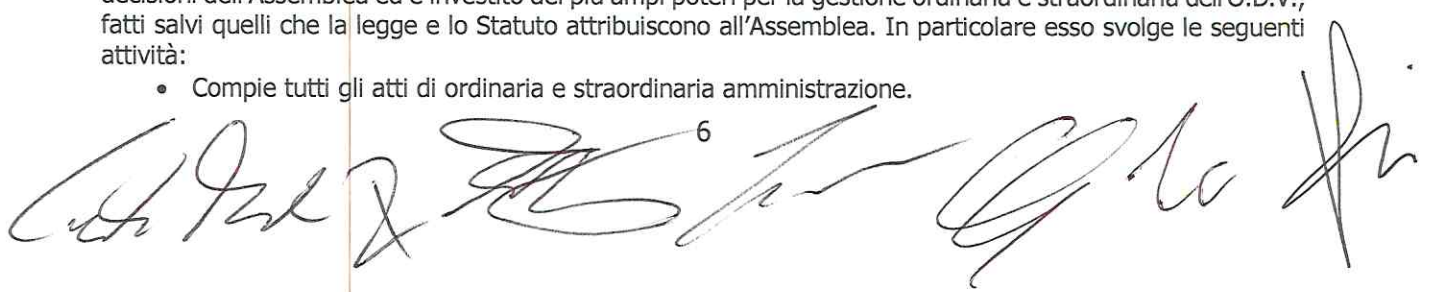
Art. 11 **Assemblea straordinaria dei Soci**

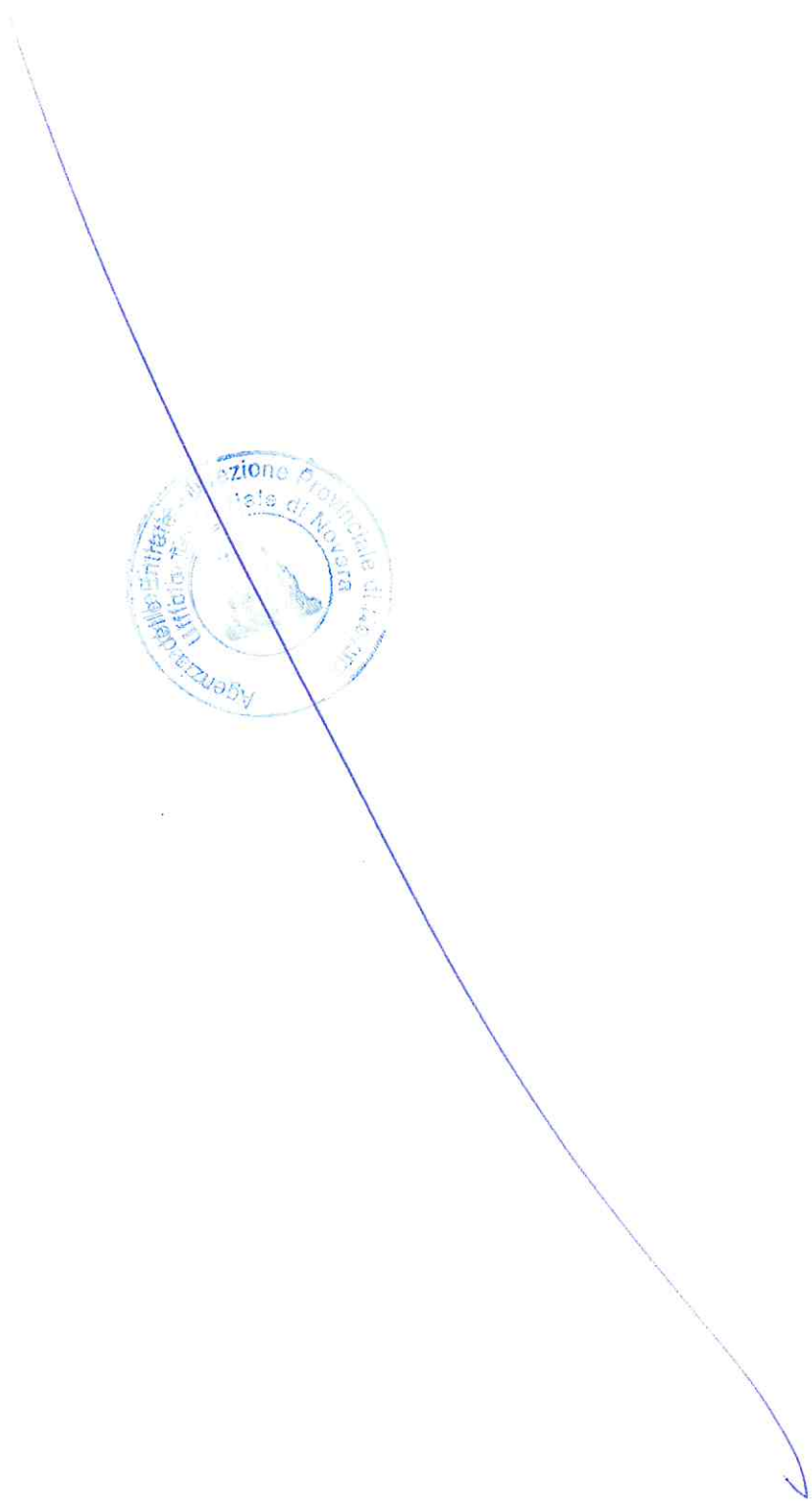
1. L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione se è presente il 75% degli iscritti aventi diritto di voto, in proprio o per delega; in seconda convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, in proprio o per delega.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea straordinaria si riunisce per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'O.D.V., in questo caso L'Assemblea straordinaria è valida se sono presenti i tre quarti degli iscritti aventi diritto di voto, in proprio o per delega e la delibera è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti per le proposte di modifica dello statuto e dei tre quarti degli associati per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio.

Art. 12 **Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 9 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per 3 volte consecutive.
2. Tutti gli amministratori delle Organizzazioni di Volontariato devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle ODV associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile (cause di ineleggibilità e di decadenza).
3. Il Consiglio Direttivo elegge alla sua prima riunione tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vice Presidente (o più Vice Presidenti), il Tesoriere, il Segretario (Tesoriere e Segretario possono essere la stessa persona).
4. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili e predispone il bilancio consuntivo dell'associazione.
5. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'O.D.V., ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'O.D.V.; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'O.D.V., entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'O.D.V., fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

6



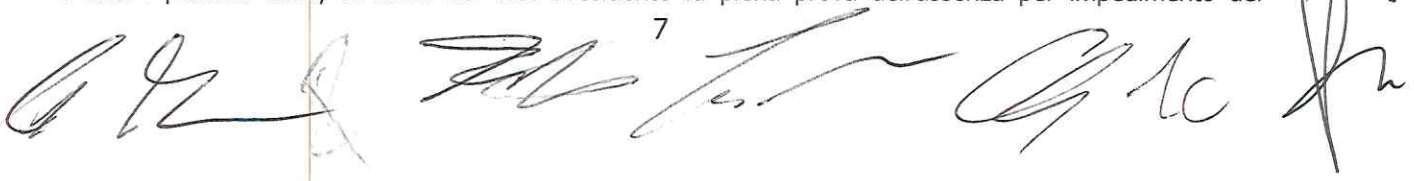


ione provinciale
di Novelle

- Assume il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
 - Fissa le norme per il funzionamento dell'O.D.V..
 - Gestisce le scritture contabili.
 - Istituisce gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con voto consultivo.
 - Redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo (e la relazione di missione con il bilancio sociale, qualora ne ricorrano i presupposti di legge) ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.; i suddetti bilanci devono essere portati a conoscenza dell'organo di revisione legale dei conti, se previsto, almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
 - Delibera sulle domande di nuove adesioni.
 - Determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa.
 - Delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati e in merito all'esclusione degli stessi.
 - Ratifica nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno 1 volta ogni 3 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti. In tale ultima ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
11. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.
12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario devono essere trascritti nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura del Consiglio medesimo.
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e del Presidente esecutivo (o di un Vice Presidente). Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti.
14. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.
15. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo andranno individuate seguendo l'elenco dei non eletti e la loro nomina dovrà essere ratificata nella prima Assemblea convocata successivamente al subentro. In caso di esaurimento della graduatoria o di o di espressa rinuncia da parte dei non eletti occorrerà procedere a nuove elezioni come indicato dalle norme statutarie. I sostituti così nominati rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo già prevista.
16. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13 Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti.
2. Il presidente dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'O.D.V. di fronte a terzi e in giudizio.
4. Il Presidente è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie e quietanze.
5. Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'O.D.V. davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
6. Il Presidente presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo.
7. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
8. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del





Presidente.

Art. 14 **Organo di Controllo**

L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di Controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del codice del terzo settore. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/ 2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all' art. 31 del codice del terzo settore, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del codice del terzo settore;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del codice del terzo settore, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di Controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 **Organo di revisione legale dei conti**

È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del codice del terzo settore. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 16 **Avanzi di gestione**

1. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'art.2. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'O.D.V. ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, durante la vita dell'associazione, salvo che la distribuzione non sia prevista dalla legge.

Art. 17 **Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

1. In caso di scioglimento ovvero estinzione, dell'O.D.V., il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo Settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati. Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

2. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione



del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 18
Norme di funzionamento

1. Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne una copia personale. La richiesta deve essere presentata per iscritto al Segretario.
2. Tutte le decisioni del Consiglio Direttivo che esulino dalla ordinaria gestione verranno riportate, a cura del segretario, sul libro dei verbali e delle assemblee che verrà custodito dal segretario.

Art. 19
Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del DPR 361/2000 e del D.lgs 117/2017 e s.m.i e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.
2. Il presente statuto è stato approvato dall'associazione in occasione della costituzione.

Firme del Presidente e di tutti i presenti alla costituzione dell'associazione:

Sig. COCCATO FABIANO VITTORIO (Presidente)

Sig. COCCATO STEFANO TRISTANO

Sig. COCCATO MATTIA

Sig. COCCATO FRANCESCO

Sig. COCCATO GABRIELE

Sig. COCCATO PIETRO

Sig. COCCATO GIOVANNI

